

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

Io quindi, a nome mio e di altri miei colleghi della Commissione, propongo questo emendamento, che deporrà sul banco della Presidenza.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi permetta l'onorevole Larussa di osservargli che il suo argomento erra per questo, che l'articolo che egli ha detto della legge comunale e provinciale non è stato eseguito; e se oggi alcune provincie hanno stanziato sussidi, l'hanno fatto facoltativamente e non obbligatoriamente. Il paragrafo 13 dell'articolo 174 che l'onorevole Torrigiani citava, è rimasto sospeso, secondo l'interpretazione introdotta dietro un parere del Consiglio di Stato, da un articolo successivo; dimanierachè ha potuto succedere nella provincia di Catanzaro ciò che egli stesso ha detto, cioè a dire che i sussidi provinciali vi si sono ridotti da 25 a 15, e potrebbero ridursi a nulla, perchè è libero di darli o no secondo gli pare.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Torrigiani, mi basta dire che io non credo che l'equivoco possa nascere, ma è evidente che l'articolo formulato nel modo che egli dice lo renderebbe impossibile: non ci è dunque nessun male che sia detto nell'articolo, come l'onorevole Torrigiani propone.

D'altra parte, osservo all'onorevole Larussa, che i convitti, per la legge del 1859, non devono essere provinciali, ma comunali; e se la provincia di Catanzaro ha un convitto a sue spese è un soprappiù che essa fa, e a cui nessuno l'obbliga. Se il convitto provinciale è concesso, il comune deve farne uso, o il Governo, se sa il dover suo, gli torrà la scuola normale.

Infine farò osservare all'onorevole Larussa, che questa legge se produce un aggravio alle provincie napoletane, quelle sono anche le sole alle quali produce uno sgravio da altra parte; poichè le libera in uno dei seguenti articoli delle spese del materiale scientifico delle scuole normali che ora sono tenute a sopportare.

MASSA. Talune parole dell'onorevole Di Masino mi hanno lasciato il dubbio che egli abbia trovato nelle mie osservazioni una censura verso di lui. Nulla di più lontano dall'animo mio; imperocchè io conosco quale esperto e illuminato amministratore sia l'onorevole Di Masino. Ma noi dissentiamo in una cosa, noi dissentiamo nell'apprezzare lo scopo di questa legge. Io desidero che questa legge si faccia, e siccome non si può pensare ad aggravare il bilancio dello Stato, tengo a dare modo al Governo di avere disponibile una somma con la quale possa istituire nuove scuole normali, cotanto necessarie per l'istruzione popolare.

L'onorevole Di Masino ha osservato che questa legge mira principalmente all'istruzione urbana, e

che i comuni rurali non ne saranno grandemente avvantaggiati.

Io non voglio diminuire l'importanza della sua osservazione. La Camera sa che sopra gli 8000 nostri comuni, forse un migliaio non conta una popolazione di 500 abitanti, e questi comuni si trovano dispersi ancora nelle nostre montagne.

Là certo le difficoltà sono gravi, e quando si vuol pretendere di applicare a quei comuni la legge del 1859 e richiedere lo stipendio normale per i maestri, certo le difficoltà si aumentano ancora. Però non bisogna dissimularsi che una delle prime condizioni per un buono insegnamento elementare è di avere buoni insegnanti. La legge attuale apre la via alla formazione di maestri urbani, ma ancora di maestri rurali; apre per di più una nuova via al tirocinio che abilita all'insegnamento, massimo per i comuni rurali.

Questi sono per me vantaggi grandi ed importanti.

Io ho accennato che le pensioni a favore degli allievi delle scuole normali si trovano già, per disposto della legge comunale, classificate fra le spese obbligatorie delle provincie. Questo articolo è esso stato sospeso dall'articolo 236 della legge comunale? Io credo che l'articolo 236 non sospendesse altro che l'applicazione del n° 6 dell'articolo 174; ma, o sospeso o no, resta intanto il principio, che la legge ha considerato come spese obbligatorie per le provincie le pensioni per gli allievi delle scuole normali. Se quella disposizione di legge non fu attuata, ciò dipese da che mancavano le scuole normali in tutte le provincie, e il Governo non poteva chiedere alle provincie che stanziassero questi fondi quando dal canto suo non estendeva l'istituzione delle scuole normali in tutte le provincie come portava il concetto della legge.

Comunque sia però, ora si tratta di risolvere un dubbio, e quando il dubbio lo si risolve in favore dell'istruzione, mi pare che sia questo il modo migliore di rendere omaggio alle nostre istituzioni.

Non penso che si possa limitare l'obbligo di queste pensioni alle provincie, le quali hanno la scuola normale. Anche oggidì le provincie stanziavano sussidi a favore degli allievi, i quali frequentano scuole normali fuori del circolo della provincia stessa.

L'istruzione deve essere considerata in se stessa. È un vantaggio pubblico il promuovere l'istruzione elementare; sicchè non dobbiamo impicciolire la questione collo scambiarla con una speculazione per le provincie in cui si crei la scuola normale. Abbiamo riguardo ai fini che vogliamo ottenere, abbiamo riguardo allo scopo che ci proponiamo, e non potremo avere rimprovero dai contribuenti se